



COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

GUIDA AL DECRETO CER NOVITÀ, INCENTIVI E PROSPETTIVE



GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO - PISA



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

ORE 10.00 - CCIAA TOSCANA NORD OVEST
SEDE DI PISA - PIAZZA V. EMANUELE II, 5

VENERDÌ 8 MARZO - LIVORNO



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

ORE 10.00 - CCIAA MAREMMA E TIRRENO
SEDE DI LIVORNO - PIAZZA DEL MUNICIPIO, 48

MERCOLEDÌ 13 MARZO - AREZZO-SIENA



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

ORE 10.00 - CCIAA AREZZO-SIENA

MERCOLEDÌ 20 MARZO - FIRENZE



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese

ORE 10.00 - CCIAA FIRENZE
SEDE DI FIRENZE - PIAZZA MENTANA, 1

MERCOLEDÌ 27 MARZO - PISTOIA



Camera di Commercio
Pistoia-Prato

ORE 10.00 - CCIAA PISTOIA-PRATO
SEDE DI PISTOIA - CORSO S. FEDI, 36



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

isi
innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



IL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO A SUPPORTO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE



Antonio Romeo - Direttore generale Dintec

08 marzo | LIVORNO



CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA RINNOVABILE: PERCHÉ TANTA ATTENZIONE?

AUTONOMIA ENERGETICA



L'ITALIA
PRODUCE
SOLO

26,5%


DELL'ENERGIA
CHE CONSUMA



MEDIA
PAESI UE

44,5%

DIPENDENZA ENERGETICA



(* Dati Eurostat 2021 – VALORI %)



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

AMBIENTALI ED ENERGETICI



- ✓ PRODUZIONE E CONDIVISIONE DI **ENERGIA 100% RINNOVABILE**
- ✓ RIDUZIONE DELLE **EMISSIONI DI CO₂**
- ✓ **CONTRIBUTO** ALLA TRANSIZIONE ENERGETICA
- ✓ AUMENTO DI **EFFICIENZA** PER LA RETE ELETTRICA
- ✓ AUMENTO DELL'**EFFICIENZA ENERGETICA** PER I PARTECIPANTI

ECONOMICI



- ✓ **RISPARMIO** SUI CONSUMI ENERGETICI
- ✓ **INCENTIVO** SULL'ENERGIA CONDIVISA
- ✓ **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE** PER LA REALIZZAZIONE (COMUNI < 5.000 ABITANTI)
- ✓ **RICAVI** DALL'ENERGIA IMMESSA IN RETE DAGLI IMPIANTI DELLA CER

SOCIALI



- ✓ **PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE** IN RISPOSTA AD ESIGENZE SPECIFICHE DEL TERRITORIO
- ✓ CONTRIBUIRE AL CONTENIMENTO DELLA **POVERTÀ ENERGETICA**
- ✓ CREAZIONE DI DINAMICHE DI **COESIONE TRA I CITTADINI**
- ✓ INCENTIVAZIONE ALL'ADOZIONE DI **STILI DI VITA SOSTENIBILI**

L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: PERCHÈ TANTO INTERESSE DA PARTE DELLE IMPRESE



IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER

Nuovi o potenziamenti dal 1° marzo 2020
Potenza max 200 kW per singolo impianto



IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FER

Nuovi o potenziamenti **max 1 MW** per singolo impianto



PERIMETRO

POD e impianti sotto la stessa porzione di rete
in Bassa Tensione (cd. **Cabina Secondaria**)



PERIMETRO

POD e impianti sotto la stessa porzione di rete in
Media Tensione (cd. **Cabina Primaria**)



CONTRIBUTI PREVISTI

110 €/MWh + rimborso tariffario per MWh di
energia condivisa + remunerazione energia
elettrica immessa in rete



TARIFFA INCENTIVANTE

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE




**Nuovo
DECRETO
DM 414/2013**

IL PERCORSO VERSO LE COMUNITÀ ENERGETICHE: A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI IN EUROPA



LE COMUNITÀ ENERGETICHE



PRINCIPALI MOTIVAZIONI DEL DIVARIO:

1. CULTURALE
2. NORMATIVO
3. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKHOLDERS (cittadini, istituzioni locali, player energetici, ecc.)




126

CONFIGURAZIONI

36

CER



IL PERCORSO VERSO LE CER: A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI IN ITALIA



IMPIANTI: il **94%** delle CER ad oggi esistenti ha **pannelli fotovoltaici**, utilizzati come **unica tipologia** di impianto nel 79% dei casi oppure in **combinazione** ad altre fonti rinnovabili nel 15%



SOGGETTI PROMOTORI: Nel **42%** dei casi le CER sono promosse da un **singolo soggetto** (tipicamente il comune), in altri casi da un **consorzio** composto da diversi attori (Comuni, Esco, Aziende, ecc.)



DOTAZIONI TECNOLOGICHE: Gli impianti includono in molti casi dotazioni tecnologiche (es. sistemi di accumulo, piattaforme, colonnine di ricarica per auto elettriche, smart meter, ecc.)



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

PASSI DA COMPIERE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CER: L'INDIVIDUAZIONE DELLE CABINE PRIMARIE



L'INDIVIDUAZIONE DELLA CABINA PRIMARIA E LA DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO TERRITORIALE DELLA CER COSTITISCE UNO DEI PRIMI PASSI PER LA SUA COSTITUZIONE

MAPPA INTERATTIVA DELLE 2.107 CABINE PRIMARIE, RELATIVE A 25 DISTRIBUTORI



Fonte: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>



PASSI DA COMPIERE PER ATTIVARE UNA CER: I PASSI PRELIMINARI

1°

VERIFICA PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ:

- CATEGORIZZAZIONE DELLA **TIPOLOGIA DI UTENTI**
- ANALISI DATI RELATIVI AI **FLUSSI ENERGETICI**
- IDENTIFICAZIONE DEGLI **SPAZI PER IMPIANTI**
- CALCOLO** ENERGIA CONDIVISA.

2°

DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO:

- INDIVIDUAZIONE DELLA **FORMA GIURIDICA** (ASSOCIAZIONE, ENTE DEL TERZO SETTORE, COOPERATIVA, COOPERATIVA BENEFIT, CONSORZIO, ECC.)
- INDIVIDUAZIONE DEL «**SOGGETTO REFERENTE**» (COMUNITÀ O UN SOGGETTO DELEGATO DALLA COMUNITÀ ES. PRODUTTORE MEMBRO DELLA CER PREVIO MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA)
- INDIVIDUAZIONE DI **INSTALLATORI E FORNITORI DI SERVIZI, ECC.**

PASSI DA COMPIERE PER ATTIVARE UNA CER: LA DEFINIZIONE DELLO STATUTO. CONTENUTI MINIMI

1

Avere come oggetto sociale prevalente quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari

2

Specificare che i soci o membri che esercitano potere di controllo sono:

persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile

3

Specificare che la **comunità è autonoma** e ha una **partecipazione aperta e volontaria**

4

Specificare che la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il **mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

5

Specificare che il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è stato **individuato esplicitamente**

6

Prevedere che l'eventuale **importo della tariffa premio eccedentario**, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale definito nell'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione



PASSI DA COMPIERE PER ATTIVARE UNA CER: LA COSTITUZIONE DELLA CER



1°

RACCOLTA DELLE ADESIONI (DATI ANAGRAFICI, CONSENSI PRIVACY, ECC.)

2°

COSTITUZIONE DELLA CER COME SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO E ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

3°

ASPETTI GESTIONALI (ES. APERTURA DEL CONTO DELLA CER E ECC.)

4°

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO PRESSO GSE

5°

GESTIONE ORDINARIA DELLA CER E PIANI DI SVILUPPO

IL RUOLO DEL SISTEMA CAMERALE NELLA PROMOZIONE DELLE CER: I PASSI AD OGGI REALIZZATI

01

INFORMAZIONE



OLTRE **100**
EVENTI

02

DESK
CON ESPERTI



83
DESK

03

DOCUMENTAZIONE
TECNICA



137
USE CASE

04

TAVOLO
DI PROGETTAZIONE




37
TAVOLI



IL RUOLO DEL SISTEMA CAMERALE NELLA PROMOZIONE DELLE CER: I PROSSIMI PASSI

COSA NE PENSANO LE IMPRESE

RILEVANZA DEL RUOLO DELLE CAMERE DI
COMMERCIO PER LA PROMOZIONE DELLE CER



FONTE: *INDAGINE IPSOS PER UNIONCAMERE*

POSSIBILI LINEE DI AZIONE PER IL SISTEMA CAMERALE



SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE



«ACCOMPAGNAMENTO» ALLA COSTITUZIONE DELLE CER (ESPERTI PER APPROFONDIMENTI GIURIDICI, ENERGETICI, TECNOLOGICI, FISCALI)



TOOL KIT PER LA REALIZZAZIONE DELLE CER (MATERIALI, UNA PIATTAFORMA DEDICATA)



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE



DITEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



punto
impresa
digitale



UNIONCAMERE



COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

IL ROADSHOW DELLE CER DELLA TOSCANA

**I Contenuti del Decreto CER: conferme, novità e punti di attenzione
Programmazione della Regione Toscana per la Transizione Energetica**

Roberto Bianco - ARRR



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



DITEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

isi
innovazione
sviluppo
imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



con la **DGRT n. 336 del 21/03/2022** (e poi L.R. n. 42/2022) la Regione Toscana affida ad ARRR SpA i compiti di:

“garantire **l’animazione territoriale**, anche sotto forma di consulenza energetica a **sportello** e di **informazione diffusa**,..., con particolare attenzione alle iniziative di promozione di Comunità Energetiche da parte degli enti locali e delle cooperative di comunità”.

“garantire **assistenza e supporto tecnico** alla Regione Toscana nella promozione delle comunità energetiche sia attraverso la **produzione di atti** (quali ad esempio linee guida, metodologie e strumenti di calcolo per il corretto bilanciamento energetico degli impianti) sia attraverso la realizzazione di una **piattaforma informatica** finalizzata all’acatastamento di tutte le CER presenti in Regione Toscana...”.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/03/2022 (punto N 32)

Delibera N 336 del 21/03/2022

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Promozione delle Comunità Energetiche

Presenti

Eugenio GIANI
Simone BEZZINI
Monia MONNI

Stefania SACCARDI
Stefano CIUOFFO
Alessandra NARDINI

Stefano BACCELLI
Leonardo MARRAS
Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Decreto MASE 7/12/2023 pubblicato il 23/1/2024 che **incentiva** la nascita e lo sviluppo delle CER e dell'autoconsumo diffuso in Italia

Regole operative GSE per l'accesso ai benefici

GSE mette in esercizio i **portali** (entro 8 aprile 202) attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste di TIP, verifica preliminare e accesso al bando PNRR

Delibera ARERA 727/2022/r/eel del 27/12/2022 (TIAD): disciplina le **modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso** per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Individua 2 tipologie di benefici, tra loro cumulabili, per incentivare l'autoconsumo diffuso (tra cui CER) e quindi le FER.

Disciplina (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 199/2021) le modalità di **incentivazione in conto energia** per sostenere con una tariffa premio l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia, anche abbinata a sistemi di accumulo di energia:

1. sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione
2. sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili
3. comunità energetiche rinnovabili

per **5 GW** e comunque non oltre il 31 dicembre 2027

Definisce criteri e modalità per la concessione dei **contributi a fondo perduto** fino al 40% dei costi ammissibili previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le CER e l'autoconsumo) del PNRR sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa in configurazioni di autoconsumo:

1. sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (GAC)
2. comunità energetiche rinnovabili (CER)


i cui impianti, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia, sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti;

per una potenza complessiva di almeno a **2 GW** fino al 30 giugno 2026


Conessioni FV in Italia al 31/12/2023

Potenza connessa per anno

Fonte: Italia Solare su dati Gaudì di Terna




**Potenza connessa
per classe di potenza (MW)**



**Totale potenza connessa:
5.234 MW (+111% rispetto al 2022)**

**N. Impianti connessi
per classe di potenza**



**Totale N. Impianti connessi:
379.929 (+85% rispetto al 2022)**

4,07 GW (78%): per
impianti fino ad 1
MW

1,16 GW (22%) per
impianti > 1 MW –
303 impianti
(potenza media per
impianto: 3,8 MW)

P < 12 kW

12 kW ≤ P < 20 kW


20 kW ≤ P < 200 kW

200 kW ≤ P < 1 MW


1 MW ≤ P < 10 MW

P ≥ 10 MW

Potenza connessa per regione (MW)



N. Impianti connessi per regione



Fonte: Italia Solare su dati Gaudì di Terna

Decreto MASE 7/12/2023

Requisiti impianti per l'accesso agli incentivi / 1



Potenza impianti	Fino ad 1 MW a singolo impianto, senza limiti di potenza complessiva
Fonte	Tutte le FER
Entrata in esercizio	A partire dal 16 dicembre 2021 ; per le sole CER , dopo la regolare costituzione della Comunità
Componenti impianti	Nuova costruzione o potenziamento di impianti esistenti
Altri requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂ • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (<i>Do No Significant Harm</i>) • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole

<p>Ambito territoriale</p>	<p>Impianti di produzione e punti di consumo devono far parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria</p>
<p>Energia condivisa</p>	<p>Rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo dell'autoconsumatore / CER</p>
<p>Proprietà impianto FER</p>	<p>L'impianto di produzione può essere di proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'<u>autoconsumatore</u> (ad es. della CER stessa) • di un <u>membro</u> della <u>CER</u> o <u>GAC</u> (produttore / prosumer) • di un <u>soggetto terzo</u> (anche grande impresa, produttore energia o ESCo) <p>purché questo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore.</p> <p>In ogni caso l'autoconsumatore / CER deve avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione (questa condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti).</p> <p>L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del produttore, con facoltà di cessione al GSE (RID).</p>

1. Autoconsumo individuale a distanza (virtuale) e multipunto

Sistemi che prevedono l'**autoconsumo a distanza** di energia elettrica rinnovabile da parte di un **singolo cliente finale**, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo (almeno 2 POD: 1 per la produzione e 1 per il consumo).



Risparmio in bolletta energia consumata da utenza collegata a FV
Valorizzazione energia immessa in rete (ad es. RID).

Incentivazione energia condivisa (come CER) per 20 anni, cioè prelevata in un edificio (POD) diverso da quello dove è ubicato l'impianto + sgravio parte oneri di distribuzione e trasmissione.

Conviene quando massimizzo l'energia condivisa tra POD.

No costituzione soggetto giuridico ad hoc.

Tutti proventi a beneficio del soggetto se proprietario impianto.

Il **cliente finale** (anche grande impresa) deve essere intestatario di tutti i punti di connessione che devono stare nell'area compresa sotto la stessa cabina di trasformazione primaria.

Possono far parte della configurazione anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori "terzi")


2. Autoconsumo collettivo in edificio o condominio (anche edificio industriale e centro commerciale)

Almeno 2 soggetti (consumatore e/o produttore) con POD ubicati nello stesso condominio o edificio con almeno 1 utenza di consumo ed 1 impianto di produzione che deve essere realizzato nell'area afferente l'edificio/condominio (tetti, spazi comuni o di pertinenza) o siti nella disponibilità del condomino (sotto la stessa cabina primaria) e può essere connesso alle utenze comuni o ad uso privato.

Tra i clienti finali può figurare anche il condominio.

L'energia condivisa è valorizzata con: incentivo + rimborso tariffario oneri di trasmissione e distribuzione + restituzione oneri per perdite di rete evitate.

I produttori e i clienti finali che vogliono creare un Gruppo di Autoconsumatori devono sottoscrivere un contratto di diritto privato (prima della richiesta di incentivo); nel caso di un condominio è sufficiente un verbale di delibera assembleare (firmato dai condomini che aderiscono)



Possono partecipare anche le grandi imprese.

Escluse imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00, ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»



Definizione

Una CER è un insieme di almeno 2 membri (consumatore e/o produttore) e 2 punti di connessione distinti a cui siano collegati 1 utenza di consumo e 1 impianto di produzione, sotto la medesima cabina primaria nell'ambito della quale condividono l'energia prodotta dallo stesso impianto.

Risparmio in bolletta per produttore energia da FV (*prosumer*) che consuma istantaneamente l'energia prodotta.

Valorizzazione energia immessa in rete a favore del produttore: RID con GSE o vendita sul libero mercato.

Incentivo erogati dal GSE per 20 anni su energia elettrica **condivisa** (energia prodotta e non autoconsumata dal produttore ed utilizzata dagli altri membri della CER istantaneamente rispetto alla produzione) + sgravio di parte degli oneri di distribuzione e trasmissione (non goduti grazie all'uso dell'energia prodotta localmente)

Vantaggi per il consumatore, che non è produttore di energia: viene riconosciuta una quota parte dell'incentivo del GSE, ma partecipare ad una CER non vuol dire ridurre la bolletta energetica!!

Soggetto giuridico autonomo dotato di uno statuto con requisiti minimi

Membri/soci:

- persone fisiche, comprese famiglie a basso reddito o vulnerabili
- PMI
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ETS e di protezione ambientale
- enti territoriali, autorità ed amministrazioni locali
- enti di ricerca e formazione
- enti religiosi.

Mantengono i loro diritti di cliente finale (compreso quello di scegliere il proprio venditore), possono recedere in ogni momento, regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato.

Non possono essere membri o soci:

- Grandi imprese
- PA centrali
- Imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

Ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo»

Impianti connessi dopo la costituzione della CER

Nel caso di **impianti entrati in esercizio tra il 16.12.2021 ed il 23.1.2024** si dovrà dimostrare che l'impianto è stato realizzato ai fini del suo inserimento in una CER, attraverso la produzione di documenti sottoscritti (con tracciabilità certificata della firma) in data antecedente a quella dell'entrata in esercizio...

Anche impianti esistenti al 16/12/2021 per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla CER, ma l'energia immessa da tali impianti non dà diritto all'incentivo (TIP) ma al solo contributo di valorizzazione.

Tra i punti di connessione dei clienti finali possono figurare anche quelli nella titolarità della stessa CER.


Una stessa CER può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

3. Comunità Energetica Rinnovabile / 4 Autoconsumo virtuale

Un **esempio di comunità** con 1 impianto e 3 utenti:

da presentazione GSE

- un utente è anche il proprietario dell'impianto, il suo contatore è connesso all'impianto e quindi è un **"prosumer"** (produttore e consumatore)
- gli altri **due sono consumatori che autoconsumano virtualmente**, ovvero prelevano dalla rete energia mentre l'impianto produce



I **30+40=70 kWh** prelevati dalla rete dagli autoconsumatori virtuali mentre l'impianto produce generano i **benefici economici da condividere** all'interno della CER

Comma 2, Articolo 31 - Comunità energetiche rinnovabili Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199

f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.



Nell'energia condivisa è ricompresa anche l'energia prelevata tramite **infrastrutture di ricarica ("colonnine")**.

Come per gli accumuli, dall'energia condivisa si esclude l'energia eventualmente prelevata e re-immessa in rete tramite tali infrastrutture.

Stazioni di ricarica per flotte aziendali o pubbliche e/o partnership con «car sharing» per avere una mobilità sostenibile condivisa. Inclusive nella CER con un proprio POD.

L'energia accumulata viene considerata come energia condivisa all'interno della CER e quindi incentivata.

Assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio (PPA) ed offrire servizi ancillari e di flessibilità

Power Purchase Agreement (PPA): contratto di lungo termine attraverso il quale un produttore vende l'energia elettrica rinnovabile ad un acquirente (consumatore finale o intermediario) con prezzo e durata definiti (dai 3 ai 20 anni).

Alternativa alla incentivazione della produzione da fonti rinnovabili.

Considerato uno strumento importante per aiutare le aziende a coprire i rischi nel mercato energetico.

Il compratore ha il vantaggio di garantirsi una fornitura di energia elettrica a un costo noto e costante (niente sorprese per eventuali rincari!)

Il produttore di energia, invece, ha una fonte sicura di reddito per diversi anni, cosa che permette di calcolare meglio come rientrare da un investimento per la costruzione di un impianto di energia rinnovabile.

Previsto e normato da art. 28 e 46 del d.lgs.199/2021.

Bacheca informatica del GME per promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti: <https://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/PPA/PPA.aspx>

CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTOCONSUMO DIFFUSO

Riepilogo per configurazione

da presentazione GSE

CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A CIASCUNA CONFIGURAZIONE		1	CER	2	GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI	3	AUTOCONSUMATORI E A DISTANZA
PNRR	Contributo in conto capitale 40%		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		
	INCENTIVAZIONE	Tariffa Premio	✓		✓		✓
VALORIZZAZIONE	Trasmissione		✓		✓		✓
	Distribuzione				✓ ²⁾		
	Perdite di rete evitate				✓ ²⁾		


1) Solo per gli impianti realizzati in comuni <5.000 ab e messi nella disponibilità di una CACER

2) limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo

La **tariffa incentivante (TIP)** riconosciuta per **20 anni** sulla quota parte di **energia elettrica condivisa**, è differenziata in funzione della **potenza** degli impianti a fonti rinnovabili, ed è **composta da una parte fissa e da una variabile** che si riduce al crescere del prezzo zonale dell'energia, fino ad azzerarsi per un prezzo pari a 180 €/MWh o superiore. E' inoltre prevista una compensazione per minore insolazione (4 o 10 €/MWh).


- impianti di potenza > 600 kW e ≤ 1 MW: tariffa da 60 a 100 €/MWh
- impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW: tariffa da 70 a 110 €/MWh
- impianti di potenza ≤ 200 kW: tariffa da 80 a 120 €/MWh

Alla TIP si somma il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ed autoconsumata (sgravio di parte degli oneri di distribuzione e trasmissione)



CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE

Per ciascun kWh di energia elettrica **autoconsumata** viene riconosciuto dal GSE un corrispettivo unitario, definito contributo di **valorizzazione**, relativo alla **tariffa di trasmissione** a cui può aggiungersi un contributo relativo alle **tariffe di distribuzione** e alle **perdite di rete**

	 1 CER	 2 GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI	 3 AUTOCONSUMATORI E A DISTANZA	
VALORIZZAZIONE	TRASMISSIONE	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh
	DISTRIBUZIONE		0,65 €/MWh ¹	
	PERDITE DI RETE EVITATE		1,2% in MT e 2,6% in BT del prezzo zonale di mercato ¹	



I valori delle tariffe di **trasmissione** e **distribuzione** sono definiti annualmente da ARERA
I valori riportati nella tabella sono relativi al 2024

¹ limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo



LA TARIFFA INCENTIVANTE - RIDUZIONE

Nel caso di **accesso a:**

- **contributi in conto capitale** nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto di Stato purché l'equivalente sovvenzione non superi il 40% dei costi di investimento ammissibili

la **tariffa incentivante sarà ridotta** con un **fattore proporzionale** al contributo ricevuto (F)

La decurtazione **non si applica** all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale



**DECURTAZIONE TARIFFA PREMIO PER
CUMULABILITÀ CON CONTRIBUTO IN
CONTO CAPITALE**

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$$

TIP= tariffa premio

F = fattore che varia tra 0 e 0,5 con la percentuale di contributo conto capitale riconosciuta

Importo della tariffa premio eccedentario rispetto il 55% (45% in caso di contributo in conto capitale) **della quota di energia condivisa** è destinato ai solì consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Tale previsione è inserita nello Statuto delle CER, ovvero nell'accordo di diritto privato per i Gruppi di Autoconsumatori e resa al GSE sottoforma di dichiarazione sostitutiva.

Il Referente in fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione

Domanda di accesso all'incentivo è presentata entro i **120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti** (data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico).

Scambio sul posto - art. 9 del D.Lgs. 199/2021

- Per nuovi impianti è soppresso (90 giorni dal DM 7.12.2023).
- Per impianti in esercizio, da 31.12.2024 vi sarà la conversione verso l'incentivo dell'autoconsumo diffuso.

La tariffa incentivante è **cumulabile**:

- con i contributi erogati a copertura dei soli costi per studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato

Non è consentito l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà o in presenza di cause di esclusione.

Una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di **più di una configurazione**.

Un soggetto che ha + POD o + impianti può inserirli in configurazioni diverse.

La tariffa spettante resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi

L'incentivo non è cumulabile con:

- altri incentivi previsti per la produzione da fonti rinnovabili (es. scambio sul posto)
- detrazioni fiscali previste dal superbonus 110% (fino a 20 kW); invece è previsto il cumulo con le detrazioni fiscali al 50% (bonus edilizio)
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato

Inoltre l'incentivo non spetta (ma rimane il diritto al corrispettivo per la valorizzazione dell'energia) agli impianti che:

- rientrano nella quota di potenza d'obbligo ai sensi del D.Lgs. 28/2011
- sono installati a terra in aree agricole

Il divieto non si applica a:

- impianti da realizzare su aree dichiarate siti di interesse nazionale o su discariche chiuse e ripristinate, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali è completato l'attività di recupero e ripristino ambientale
- impianti agrovoltaici (secondo le linee guida Ministero Ambiente del giugno 2022)

Tariffe Incentivanti considerate nel computo del Beneficio


da presentazione GSE

Il **Beneficio Totale** conseguibile dalla CACER è calcolato sulla base delle tariffe incentivanti per la **quota di energia immessa** spettanti agli impianti di produzione, **ordinati in base alla data di entrata in esercizio** (cd. principio del «*first in*»).

La Tariffa Incentivante viene erogata al **soggetto Referente della CACER**, sulla base del valore delle tariffe incentivanti assegnate ai singoli impianti la cui quota entra in regime di condivisione.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO: Energia Prelevata < Energia Immessa

Energia Immessa dall'Impianto #2 e non considerata nel calcolo del Beneficio Totale della CACER



Persona fisica o giuridica a cui è demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio e per comunicare variazioni tra i consumatori e produttori.

E' il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Deve aver ricevuto apposito mandato (senza rappresentanza) per svolgere tale ruolo ed anche dai produttori affinché gli impianti rilevino nell'ambito della configurazione.

Per **CER**: può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER;

Per **GAC**: un autoconsumatore, amministratore di condominio o rappresentante legale consorzio

Per **autoconsumo a distanza**: è lo stesso autoconsumatore

Per **tutte le configurazioni**, da un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

Rivolto alle **CER** e ai **Gruppi di autoconsumo collettivo** con **impianti ubicati nei comuni < 5.000 abitanti**.

I clienti finali possono risiedere anche in comuni con popolazione < 5.000 abitanti ma devono essere connessi alla stessa cabina primaria a cui fa riferimento la CER o il GAC.

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER e i Gruppi di autoconsumatori dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti per l'accesso al TIP.

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale deve essere effettuata dal Soggetto beneficiario a **seguito dell'apertura dello sportello.**

Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a **2.200.000.000 €**.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (può richiedere l'accesso ai contributi anche per più di un impianto di produzione)

Sono **coloro i quali sostengono i costi dell'investimento** ammesso a contributo.

- ✓ In una CER può quindi essere la CER stessa o un cliente finale e/o produttore membro.
- ✓ In un GAC è il legale rappresentante dell'edificio o condominio o un cliente finale e/o produttore afferente il GAC.

Requisiti di accesso al contributo in conto capitale del PNRR

- Le Comunità energetiche rinnovabili risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale.
- Potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW
- Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo
- Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto
- Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
- Connessione degli impianti di produzione e dei punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria
- Riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR)
- Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR)

SPESE AMMISSIBILI - devono essere sostenute dal soggetto beneficiario successivamente all'avvio dei lavori

1. Impianti, componenti e sistemi di accumulo;
2. macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, inclusa installazione e messa in esercizio
3. opere edili necessarie;
4. connessione alla rete elettrica;
5. *prefattibilità e costi e spese preliminari;*
6. *progettazioni, dir. Lavori, sicurezza;*
7. *collaudi e consulenze necessarie al progetto;*

} Entro il limite del 10% dell'importo
ammesso a finanziamento

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del **40% della spesa ammissibile**, fermi restando i massimali di spesa.

E' cumulabile con la Tariffa Premio

LIMITI AL COSTO DI INVESTIMENTO

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW, per impianti fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti fino a 1 MW.



Verifica preliminare di ammissibilità



Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.

Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal MASE.

Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Prima dell'invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.

Fasi per accedere al servizio di autoconsumo diffuso

da presentazione GSE

1

CER

1. Individuo aree e superfici per gli impianti e membri all'interno di una stessa cabina primaria
2. Creo la CER con uno Statuto e individuo un Referente

2

GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI

1. Individuo aree e superfici per gli impianti e membri all'interno di uno stesso edificio
2. Individuo un Referente

3

AUTOCONSUMATOR E A DISTANZA

1. Individuo aree e superfici per gli impianti e i punti di consumo all'interno di una stessa cabina primaria
2. Individuo un Referente

3. Ottengo i preventivi di connessione e verifico in via preliminare con il GSE se il progetto può accedere ai benefici
4. Ottengo autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete
5. Realizzo l'impianto
6. Richiedo l'allaccio alla rete
7. Richiedo al GSE il servizio per l'autoconsumo diffuso

OPTIONAL

Azione	Beneficiari	MIn €	Data presunta di apertura	Data presunta di chiusura
2.1.1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici	PA (Enti locali, ASL / Aziende ospedaliere, Altri Enti P.A.)	48,47	feb-24	giu-24
2.1.2 Efficientamento energetico nelle RSA	RSA (PA)	5,84	feb-24	giu-24
2.1.2 Efficientamento energetico nelle RSA	RSA (imprese)		mag-24	nov-24
2.1.3.a Efficientamento energetico delle imprese (immobili)	Imprese	11	mag-24	nov-24
2.1.3.b Efficientamento energetico delle imprese (processi produttivi)	Imprese		ott-24	mar-25
2.2.1 Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici	PA (Enti locali, ASL / Aziende ospedaliere, Altri Enti P.A.)	71,25	mar-24	lug-24
2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA	RSA (PA)	5,84	mar-24	lug-24
2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA	RSA (imprese)		mag-24	nov-24
2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese	Imprese	11	mag-24	nov-24
2.2.4 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità energetiche	Comunità energetiche	20	mag-24	nov-24

Requisiti di ammissibilità specifici

- presenza di **uno studio dei consumi energetici** in grado di dimostrare l'efficacia degli interventi
- presenza per l'intervento di **requisiti minimi in materia di energia**
- presenza di **comunità energetiche già istituite**

Criteri di valutazione

- contributo all'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche in relazione ai costi
- riduzione delle emissioni di gas serra
- qualità tecnica dell'intervento proposto connessa al modello di gestione previsto per la comunità energetica
- **cantierabilità** dell'intervento in termini di titoli abilitativi, pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto
- capacità dell'intervento proposto di **favorire l'aggregazione e il coinvolgimento dei soggetti partecipanti** alla Comunità energetica

Criteri di premialità

- presenza di comunità energetiche a cui **partecipino soggetti economicamente svantaggiati** al fine di contrastare la povertà energetica; enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- presenza negli atti costitutivi delle Comunità energetiche di **forme di equità sociale** volte a contrastare la povertà energetica e, più in generale, a sostenere l'inclusione ed i soggetti economicamente svantaggiati;
- operazione localizzata in un Comune classificato "area interna"
- progetto che prevede contestualmente interventi per la **rimozione di amianto**
- progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti

Questa azione intende promuovere la realizzazione di comunità energetiche anche in composizione mista pubblico-privato.

Sarà previsto il **sostegno di investimenti per la produzione di energia rinnovabile** da parte delle comunità energetiche nonché delle relative **spese di progettazione e di costituzione** delle stesse quali ad esempio studi, consulenze e atti di natura giuridica



PR FESR 2021 – 2027
**Produzione energetica da fonti
 rinnovabili – comunità energetiche**



CER NEL PR FESR 2021 – 2027 – REGIONE TOSCANA

Risorse disponibili - €	20.000.000
Ipotesi costo ammissibile per progetto - €/kW	2.000
Potenza - kW	28.000 (28 MW)
Investimento ammissibile - €	56.000.000
Producibilità media – kWh/kW	1.250
Producibilità totale – kWh/anno	35.000.000 (35 GWh)
Potenza impianto incentivabile per CER - kW	200
n. CER incentivabili con potenza da 200 kW	140
Ipotesi contributo max: \cong 150.000 €	

Efficientamento energetico degli edifici pubblici



Nell'ambito della programmazione dei fondi PR FESR 2021-2027, con [Decreto Dirigenziale n° 2795 del 09/02/2023](#) la Regione Toscana ha approvato il bando per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **51,4 mln di euro**.

 2.1.1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici	 2.1.2 Efficientamento energetico nelle RSA
Dotazione finanziaria: € 27.145.513,92 (Enti Locali - Comuni, Province, Città Metropolitane, Unione di Comuni)	Dotazione finanziaria: € 2.920.000,00 (RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica)
€ 21.328.618,08 (ASL/AO)	

Il bando è pubblicato su
<https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

Link con info: <https://www.regione.toscana.it/-/bando-per-progetti-di-efficientamento-energetico-degli-immobili-pubblici>

Contributo massimo



Il contributo assume la forma di sovvenzione a fondo perduto.



Enti Locali: € 1.500.000,00

massimo 80% dell'investimento ammissibile



ASL e AO: € 3.000.000,00

massimo 80% dell'investimento ammissibile



RSA: € 400.000,00

massimo 50% dell'investimento ammissibile



Ciascun soggetto richiedente potrà presentare **una o più domande** per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore al contributo massimo indicato a lato.



Efficientamento energetico degli edifici pubblici



Spese ammissibili

- Investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi materiali e componenti;
- **Opere edili ed impiantistiche;**
- **Spese tecniche** fino ad un massimo del **10% dell'importo a base di gara** comprensivo di IVA;
- IVA;
- **Imprevisti** fino ad un massimo del **7% dell'importo a base di gara** comprensivo di IVA;
- Spese per **pubblicità e comunicazione**, anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023.



Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dai soggetti beneficiari **a partire dalla data di presentazione della domanda**, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 01/01/2021.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la **rimozione e lo smaltimento dell'amianto** purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA.



Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di contributo dovranno essere presentate

**dalle ore 9.00 del 01/03/2024
alle ore 12.00 del 28/06/2024**

esclusivamente per via telematica, mediante identificazione digitale (SPID, CNS, CIA)
sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo

<https://sft.sviluppo.toscana.it/>



Il sito fornisce anche
la modulistica necessaria
per la presentazione della
domanda

Documentazione a corredo della domanda



L'elenco della documentazione è riportata al paragrafo 4.2 del bando.

I principali documenti da allegare alla domanda di finanziamento (ALLEGATO B) sono:

1. Attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità e relativa documentazione;
 2. Atto di approvazione da parte del soggetto proponente del PFTE o PE;
 3. Relazione tecnica del progetto (Allegato C);
 4. Diagnosi energetica;
 5. Modello di asseverazione DNSH (Allegato E);
 6. Relazione per il rispetto del principio DNSH;
 7. Relazione CAM;
 8. Modello asseverazione climate proofing (Allegato F) e relativa documentazione attestante il rispetto del principio;
 9. APE stato di fatto dell'edificio;
 10. APE stato di progetto dell'edificio;
- ...



Documentazione a corredo della domanda



11. Atto di proprietà/titolo attestante la disponibilità;
12. Cronoprogramma procedurale e finanziario;
13. QE e CME/stima delle spese ammissibili contenente anche il riepilogo delle tipologie di intervento previste dal progetto;
14. Scheda dei criteri di selezione e di premialità;
15. Scheda degli indicatori di monitoraggio del progetto;
16. Scheda degli elementi utili aiuti di stato di cui all'Allegato D;

Moduli da compilare nella domanda on line

17. Dichiarazione relativa agli **impegni assunti** dal soggetto richiedente (modulo 1 della domanda);
18. Dichiarazione che attesti la posizione del soggetto proponente in merito al **regime IVA** in caso di operazioni il cui costo totale è superiore a € 5.000.000,00 (modulo 2 della domanda);
19. Dichiarazione di **copertura finanziaria** (modulo 3 della domanda);
20. Dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla **situazione finanziaria** dell'Ente (modulo 4 della domanda);
21. Dichiarazione **informativa** (modulo 5 della domanda);
22. Dichiarazione **titolare effettivo** (modulo 6 della domanda).



Termine iniziale e finale

Termine iniziale:

Sono ammissibili solo progetti il cui “avvio dei lavori” non è antecedente alla data di presentazione della domanda.

Per “avvio dei lavori” si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all’acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Termine finale

Il progetto dovrà essere ultimato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo.

Per “ultimazione del progetto” deve intendersi la data di approvazione del “collaudo” o “certificato di ultimazione lavori” o verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto.

Principali tipologie di intervento ammissibili

- isolamento termico di strutture orizzontali e verticali
- sostituzione di serramenti e infissi
- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria per autoconsumo
- sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc.)

A completamento degli interventi sopra indicati potranno essere realizzati anche interventi per l'installazione di sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (quali, a titolo esemplificativo i BACS).

Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su 1 o più edifici (ma solo se alimentati dallo stesso generatore di calore, se catastalmente confinanti e adibiti alla stessa destinazione d'uso, ad es. scolastica, sanitaria, etc.)

Requisiti di ammissibilità

- **edifici** oggetto di intervento devono essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile ed essere **dotati di impianti di climatizzazione** invernale e/o estiva
- progetti devono rispettare il principio del DNSH (Do Not Significant Harm)
- progetti devono rispettare i criteri progettuali CAM previsti dal DM 23.06.22
- **presenza di una diagnosi energetica** (eseguita ai sensi Allegato 2 D.lgs. 102/2014, conforme a UNI CEI EN 16247-1-2 ed elaborata da EGE certificato ai sensi UNI CEI 11339 o da ESCo certificata ai sensi UNI CEI 11352)
- **APE** stato di fatto e stato di progetto
- **progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento** ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n.36/2023 o **progetto definitivo** ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda (da allegare atto di approvazione)
- **relazione tecnica del progetto** a firma di un tecnico abilitato che descriva caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nello stato di fatto e di progetto, tipologie di intervento con i relativi obiettivi e analisi dei costi-benefici)
- livello minimo di prestazione energetica per l'intervento: **riduzione dei fabbisogni di energia primaria totale > 30%**
- indicazione della procedura ai sensi del codice dei contratti per la realizzazione del progetto: o iniziativa diretta del beneficiario o attraverso forme di partenariato

Criteria di valutazione

- contributo alla riduzione dei consumi energetici, in totale ed in relazione ai costi
- riduzione delle emissioni di gas serra
- prestazione energetica dell'edificio ante intervento
- livello di cofinanziamento del progetto da parte del proponente
- **cantierabilità dell'intervento**: avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda (progetto di fattibilità tecnica ed economica o progetto esecutivo)
- progetto che prevede contestualmente interventi per la **prevenzione sismica**

Criteria di premialità

- operazione localizzata in un Comune classificato "area interna" (deliberazione giunta regionale n. 199 del 28/02/2022)
- progetto che prevede contestualmente interventi per la **rimozione di amianto** (ammesse le relative spese)
- utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti

Il **contributo a fondo perduto**, che non si deve configurare quale aiuto di stato, è **cumulabile** per le stesse spese ammissibili **con altri incentivi** (conto termico del GSE, fondi statali ecc.).

Informazioni & contatti: www.arrr.it
info.certoscana@arrr.it
0577 272367

Grazie per l'attenzione!



Progettazione e Piano Economico di una CER

Prof. Marco Raugi – Università di Pisa

8 Marzo 2024

Incentivazione dell'energia condivisa

Le tariffe incentivanti sono differenziate in funzione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili che producono l'energia condivisa.

- Impianti con $600 \text{ kW} < P \leq 1 \text{ MW}$ → Tariffa = $60 + \max(0; 180 - \text{Prezzo zonale})$ con un massimo di 100 €/MWh
- Impianti con $200 \text{ kW} < P \leq 600 \text{ kW}$ → Tariffa = $70 + \max(0; 180 - \text{Prezzo zonale})$ con un massimo di 110 €/MWh
- Impianti con $P \leq 200 \text{ kW}$ → Tariffa = $80 + \max(0; 180 - \text{Prezzo zonale})$ con un massimo di 120 €/MWh

Come si può notare, la tariffa è composta da una parte fissa, che a seconda della taglia dell'impianto vale 60, 70 oppure 80 €/MWh, e da una parte variabile che decresce al crescere del prezzo zonale dell'energia, fino ad azzerarsi per un prezzo zonale pari a 180 €/MWh o superiore.

Inoltre, ai valori della tariffa sopra riportati, a compensazione della minore insolazione, si aggiungono dei premi per alcuni regioni:

Regioni	Premio [€/kWh]
Sud Italia	0.000
Centro Italia	0.004
Nord Italia	0.010

Valorizzazione dell'energia condivisa

Sono di rilievo i costi di rete che le configurazioni di autoconsumo diffuso consentono di evitare e che a esse devono quindi essere riconosciuti.

In particolare, con riferimento all'energia condivisa sotto la medesima cabina primaria, tali costi evitati sono valorizzati:



- nel caso dell'**autoconsumo individuale a distanza** e delle **comunità energetiche rinnovabili**, mediante il valore più alto della componente tariffaria TRASE, attualmente pari a **8,48 €/MWh**;
- nel caso dell'**autoconsumo collettivo**, mediante la somma:
 - del valore più alto della componente tariffaria TRASE, attualmente pari a **8,48 €/MWh**;
 - del valore più alto della componente tariffaria BTAU, attualmente pari a **0,6 €/MWh**;
 - della valorizzazione delle perdite evitate, pari al **prezzo zonale moltiplicato per il coefficiente**:

1,2% nel caso di energia condivisa da impianti di produzione connessi in **media tensione**;


2,6% nel caso di energia condivisa da impianti di produzione connessi in **bassa tensione**.

Energia condivisa

COMUNITA' ENERGETICA






Matching Energia prodotta/Energia condivisa



IMPIANTI FV ESISTENTE
(kW)
38,8

IMPIANTI FV POTENZIALE
(kW)
158,14

IMPIANTI FV OTTIMALE
(kW)
306



Caso Studio 1

**Comunità Energetica Rinnovabile finanziata dai membri
con mezzi propri**

Caso Studio: Ipotesi (1/3)

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) oggetto di analisi:


- è composta da **utenze** per la maggior parte **domestiche**, che corrispondono ad abitazioni poste all'interno del perimetro della medesima cabina primaria a cui è connesso l'impianto. In questa configurazione, è stata considerata anche la **presenza di PMI**, pubbliche amministrazioni o utenze del terziario, che portano a un miglioramento della percentuale di condivisione dell'energia oggetto di valorizzazione e di incentivazione;
- è alimentata da un **impianto fotovoltaico** realizzato su tetto, oppure su un terreno improduttivo, su una discarica esaurita, o su un'area industriale dismessa. Non vi sono utenze direttamente connesse all'impianto, quindi non è possibile beneficiare dell'autoconsumo fisico;
- è **finanziata con mezzi propri** dai membri. Inoltre, **tutti i proventi** derivanti dalla vendita dell'energia e dall'incentivazione restano **ai membri** stessi;
- è **soggetta all'imposizione fiscale** sulla CER come società (IRES e IRAP). Per questo, gli ammortamenti fiscali dell'investimento vanno a sottrarsi dal reddito imponibile.

Caso Studio: Ipotesi (2/3)


Numero di utenze	180
Consumo annuo / utenza	2 187 kWh
Potenza installata	200 kWp
Ore equivalenti annue	1300
Perdita di produzione annua	0,4 %
Autoconsumo fisico	0
Energia condivisa	60 %
Costo unitario dell'impianto	1 200 €/kWp
Costo totale dell'investimento	240 000 €
Costo dell'investimento / utenza	1 300 €
Costo di gestione annua	9 400 €
Costo di gestione annua / utenza	52 €
Tasso di attualizzazione	5 %

Caso Studio: Ipotesi (3/3)

Graduale (e forse ottimistico) ritorno ai livelli pre-crisi del prezzo zonale dell'energia elettrica. Tale assunzione, molto positiva per l'economia in generale, rappresenta invece il caso peggiore per la redditività degli investimenti negli schemi collettivi di cui qui si tratta, considerando in particolare la minore valorizzazione dell'energia immessa in rete e non condivisa.




Caso Studio: Risultati





PARAMETRO ECONOMICO	VALORE
Investimento iniziale	240 000 €
PBT	Poco meno di 6 anni
NPV configurazione	212 493 €
NPV membro	1 180 €

Analisi al variare del tasso di attualizzazione



Tasso di attualizzazione	PBT	NPV	NPV membro
6 %	6 anni	184 628 €	1 025 €
4 %	5 anni e mezzo	243 876 €	1 354 €
2 %	Circa 5 anni	319 557 €	1 775 €


Analisi al variare del prezzo zonale



Prezzo zonale	min	RSE	max
PBT	Poco meno di 8 anni	Poco meno di 6 anni	4 anni e mezzo
NPV CER	163 115 €	212 493 €	357 332 €
NPV membro	906 €	1 180 €	1 985 €




Analisi al variare della potenza installata (1/3)




Potenza installata della CER	Investimento iniziale
200 kWp	240 000 €
300 kWp	360 000 €
400 kWp	480 000 €

Analisi al variare della potenza installata (2/3)



Potenza installata della CER	Investimento iniziale
200 kWp	240 000 €
300 kWp	360 000 €
400 kWp	480 000 €

Analisi al variare della potenza installata (3/3)



Potenza installata della CER	Investimento iniziale
200 kWp	240 000 €
300 kWp	360 000 €
400 kWp	480 000 €



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Relatore: Ing. Francesco Bellina, Glayx

Data: 08/03/2024



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Allegato 1 - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR – 23/02/2024

Paragrafo 1.2.2.3 Soci/membri della CER

«Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER»

Questo passaggio sembra decretare senza giri di parole l'esclusione delle Grandi Imprese dalle CER. Ma



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Paragrafo 1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione

... non preclude per esempio la partecipazione come «produttori terzi»: purché «non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa»

E' quindi possibile valorizzare e in qualche modo remunerare anche l'energia condivisa da impianti di produttori terzi (anche grandi aziende) sostanzialmente «esterne» alla CER!



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Autoconsumatori rinnovabili

Nelle FAQ pubblicate dal Mase e dal GSE c'è un quesito la cui risposta è piuttosto netta. Si legge infatti:

5. Le grandi imprese possono far parte di una Cer?

No, le grandi imprese non possono essere membri di una Cer **ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.**



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Ma... cosa è un “gruppo di autoconsumatori rinnovabili” a cui le grandi imprese potrebbero partecipare?

Una configurazione non prevista dal TIAD, dalla legge 199/2021 e neppure citata nel decreto 414 del 07/12/2023 approvato il 24/01/2024.

Secondo il decreto 199/2021, art. 30, un autoconsumatore di energia rinnovabile è tale se:

1. È un **autoconsumatore individuale a distanza** che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, con connessione al cliente finale diretta o tramite la rete di distribuzione
2. Si trova nello stesso edificio o condominio di altri autoconsumatori, e con essi costituisce un **gruppo di autocosumatori di energia rinnovabile che agiscono colettivamente**



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Nella configurazione che prevede che il **gruppo di autoconsumatori** devono trovarsi nello stesso edificio o condominio, le grandi imprese potrebbero accedere agli incentivi. In sintesi, **le grandi imprese sono escluse dalle CER ma ammesse agli incentivi.**

Dunque, stando all'art. 8 del decreto 199/2021, lettera b):

«per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente [...] **l'incentivo** è erogato solo in riferimento alla **quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria**».



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

In sintesi, per le grandi imprese vale quanto segue:

1. non possono essere soci o membri di una CER;
2. possono far parte di un **gruppo di autoconsumatori rinnovabili**;
3. se ricadono nella categoria del punto 2, vedono incentivata l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria;
4. possono partecipare come produttori «terzi» e ricevere una compensazione per la condivisione dell'energia stabilita da statuto e nei limiti previsti per la quota eccedentaria.



PMI: opportunità di partecipazione alle CER vs Autoconsumo individuale a distanza

Relatore: Ing. Francesco Bellina, Glayx

Data: 08/03/2024



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

	CER	Autoconsumo individuale
Produttori	Possibilità di avere più Produttori	Coincidente con il Cliente finale o possibili proprietari/gestori dell'impianto non facenti parti della configurazione (produttori "terzi")
Clienti finali	Possibilità di avere più Clienti finali	Uno solo
Referente	Produttore, cliente finale o ESCo certificata UNI 11352 come produttore "terzo"	Cliente finale o ESCo certificata UNI 11352 come produttore "terzo"
Ubicazione impianti di produzione	Possibilità di avere siti di consumo e di immissione coincidenti	In siti diversi rispetto a dove l'autoconsumatore opera



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

	CER	Autoconsumo individuale
Partecipazione	Non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale delle PMI (esclusione dei codici ATECO prevalenti 35.11.00 e 35.14.00)	PMI con qualsiasi codice ATECO
Contributo conto capitale	Sì per impianti < 1 MW in Comuni con meno di 5000 abitanti	No
Tariffa incentivante (TIP)	Sì	Sì
Quota eccedentaria energia condivisa (oltre il 55% per TIP o oltre il 45% per TIP+conto capitale)	Possibilità di destinarla ad Enti all'interno della Comunità che garantiscono una finalità sociale	Da destinare ad Enti esterni alla configurazione
Contributo per la valorizzazione dell'energia autoconsumata	Sì	Sì



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

POSSIBILITÀ PER LE ESCo/GRANDI IMPRESE

Produttore «terzo» di un impianto la cui energia prodotta rileva nella configurazione

CER

- Possibilità per le Grandi Imprese di mettere a disposizione gli impianti a servizio della Comunità senza farne parte, senza esclusioni di codici ATECO prevalenti

Autoconsumatore individuale

- Possibilità per le Grandi Imprese di mettere a disposizione gli impianti a servizio del cliente finale purché soggetti alle istruzioni del cliente finale, senza esclusioni di codici ATECO. Il cliente finale deve avere la piena disponibilità del sito dove è ubicato l'impianto di produzione



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO IMPIANTI

- Entrata in esercizio successiva al 16 Dicembre 2021 (D.Lgs 199/2021)
- **Per le CER:** prima dell'entrata in esercizio di cui sopra deve essere stata costituita CER con statuto regolare. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 24/01/2024 (Decreto CACER) dovrà essere prodotta idonea documentazione (con tracciabilità certificata della firma) che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione CER.



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

TARIFFA INCENTIVANTE (TIP) → applicata all'energia condivisa = $\min (EE_{pre}; EE_{imm})_h$

Potenza impianto	Tariffa incentivante
$P \leq 200$ kW	Min [120 €/MWh; 80 €/MWh + (0÷40 €/MWh)]
200 kW < $P \leq 600$ kW	Min [110 €/MWh; 70 €/MWh + (0÷40 €/MWh)]
$P > 600$ kW	Min [100 €/MWh; 60 €/MWh + (0÷40 €/MWh)]

Per gli impianti fotovoltaici è prevista un'ulteriore maggiorazione di 4 €/MWh per le regioni del Centro e di 10 €/MWh per le regioni del Nord

Se presente il contributo in conto capitale:

$TIP_{\text{Conto Capitale}} = TIP * (1-F)$ con $F=0$ se 0% conto capitale e $F=0,5$ se 40% conto capitale



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

VALORIZZAZIONE ENERGIA AUTOCONSUMATA AI SENSI DEL TIAD

Il contributo si applica all'energia elettrica autoconsumata ed è pari alla componente di trasmissione $TRAS_E$ per utenze in bassa tensione.

Per il 2024 il contributo ($CU_{Afa,m}$) è pari a **10,57 €/MWh**

Un impianto di potenza superiore a 1 MW non accede alla tariffa incentivante, ma può accedere al contributo di cui sopra.



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

PARTITE ECONOMICHE

- In tutte le configurazioni il consumatore rimane titolare del POD in prelievo e continuerà ad avere il medesimo fornitore di energia elettrica
- In tutte le configurazioni il Produttore che immette in rete verrà remunerato come da contratto di immissione (RID, mercato libero)
- **In tutte le configurazioni il TIP e la valorizzazione dell'energia autoconsumata, per una durata di 20 anni, verranno versati dal GSE al Referente della configurazione**



Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria

Relatore: Ing. Francesco Bellina, Glayx

Data: 08/03/2024





Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria

Art. 3 comma 2 lettera g)

«le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentario**, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; ...»



Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria





Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria

Qualche idea e considerazione....

Progetti di finalità sociale: la PA dentro CER, oltre a partecipare come consumatore coi propri POD può trattenere la quota eccedentaria veicolandola in progetti di sostenibilità, di inclusione, di supporto alle fasce più deboli (es. allargamento bonus energia alle famiglie a basso reddito)

Quanto vale la quota eccedentaria: può arrivare al 45% del totale se la CER è costruita per massimizzare la condivisione; la PA ha quindi interesse a realizzare nel tempo progetti che puntino a incrementare l'energia condivisa (es. batterie sui propri impianti, incentivare sulle aree di proprietà nuovi impianti che ingrandiranno la CER e quindi la quota eccedentaria)



Massimizzazione energia incentivata e servizi di gestione delle CER

Relatore: Ing. Francesco Bellina, Glayx

Data: 08/03/2024



Massimizzazione energia incentivata

Batterie di accumulo (BESS)

Opportunità

1. strumento di flessibilità per regolare l'energia prodotta da un impianto → minore o maggiore immissione di energia in base alle esigenze degli impianti di consumo
2. Strumento di flessibilità per il consumatore per regolare il prelievo da rete → minore o maggiore prelievo di energia in base alle esigenze degli impianti di produzione

Elemento di valutazione: la batteria concorre alla definizione della potenza di impianto (≤ 1 MW) → valutazione corretto dimensionamento impianto e corretta gestione con software appropriati...



Servizi di gestione delle CER

La «gestione» tecnica-amministrativa efficace di una CER deve prevedere, possibilmente in capo ad un unico fornitore di servizi, tutta la gestione **essenziale**:

- rendiconto automatico mensile / annuale delle partite economiche con GSE
- rendiconto automatico su base mensile per ogni aderente dell'energia oraria condivisa «individuale», ovvero attribuita al singolo «consumatore-produttore-prosumer» sulla base della ripartizione stabilita da statuto
- **cruscotto app per monitoraggio in tempo reale della CER**: lo strumento consente al singolo aderente di consumare «**proattivamente**» quando c'è carenza di consumo e energia da condividere





Servizi di gestione delle CER

L'automazione dei servizi di gestione è fondamentale per minimizzare i costi di «sussistenza» della CER (quindi improduttivi...), fissando alcuni punti:


- la remunerazione del servizio dovrebbe essere quanto più possibile variabile e proporzionale all'energia condivisa dalla CER (logica win-win)
- indicativamente, dovrebbe essere compresa entro la soglia max del 3-5% all'interno della quota non eccedentaria e potrebbe considerare anche la destinazione per intero del contributo sul trasporto
- la gestione della CER è una grande opportunità per il Gestore «qualificato», il quale può sfruttare la conoscenza del dato per offrire agli aderenti servizi specifici e individuali tesi a incrementare la quota di energia condivisa (cross – selling), soprattutto alle aziende...



Possibili servizi supplementari da offrire agli aderenti

Il gestore della CER può valorizzare i dati di condivisione che rileva in tempo reale per fornire moltissimi servizi ad alto valore aggiunto ai singoli aderenti (se in grado tecnicamente di farlo...)

- gestione ottimale dei carichi del singolo «consumer-prosumer» per massimizzare la quota di energia condivisa individualmente assegnata e ottimizzare anche il prezzo orario di acquisto (load shifting, flessibilità);
- valorizzazione dell'energia condivisa dai produttori sia all'interno della CER sia su servizi di rete ancillari;
- valorizzazione di ulteriori asset energetici messi a disposizione dagli aderenti o forniti in modalità ESCo dal gestore stesso (accumuli termici, batterie);






GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Back up



ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

È, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa **zona di mercato** che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il **minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.**



ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA

È parte dell'energia elettrica autoconsumata prodotta da impianti **nuovi / oggetto di potenziamento di potenza fino a 1 MW.**



ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA

È, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione **sottesa alla stessa cabina primaria.**



Back up

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199

Art. 31: Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

«b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione...»

«c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale»



Back up

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199

Art. 30: Autoconsumatore individuale a distanza

Un cliente finale che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.



Back up

DEFINIZIONI

Referente: il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Produttore: l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

Cliente finale: il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità.
Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



punto
impresa
digitale

Il Bando per la Transizione Energetica della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – Anno 2024

Dott.ssa Marta Mancusi – Responsabile Servizi di Promozione e Sviluppo Economico – CCIAA Maremma e Tirreno

08.03.2024



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA



isi
Innovazione
Imprenditoriale
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE



FINALITA' DEL BANDO



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



pd
punto
impresa
digitale

Con il **Bando per la Transizione Energetica – Anno 2024**, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno intende **incentivare l'avvio** da parte delle imprese **di percorsi per favorire la transizione energetica e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**



- **Risorse stanziare:** € 30.000,00
- **Destinatari:** PMI con sede legale e/o unità operativa nelle province di Livorno e Grosseto
- **Spese:** sostenute dal 1° gennaio 2024
- **Termine per la presentazione delle domande:** 29 novembre 2024
- **Presentazione delle domande:** tramite piattaforma dal sito www.registroimprese.it



 | CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO | 

BANDO TRANSIZIONE ENERGETICA 2024

Fino a **2.500 euro** per l'acquisto di servizi di consulenza e formazione per la progettazione di interventi di efficienza energetica e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili

DATA DI SCADENZA: 29 NOVEMBRE 2024

 promozione@lg.camcom.it
 www.lg.camcom.it



ENTITA' DEL CONTRIBUTO



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



pd
punto
impresa
digitale

Investimento minimo	Contributo massimo*
€ 1.500,00	€ 2.500,00

*Oltre all'eventuale **rating di legalità** è previsto un **incremento premiante del 10% del contributo** (fino ad un massimo di € 500,00) in caso di:

- Impresa con bilancio di sostenibilità;
- Impresa in possesso della certificazione di genere (UNI/PdR 125:2022);
- Impresa femminili.



SPESE AMMISSIBILI



Sono ammissibili **servizi di consulenza e/o formazione** nei seguenti ambiti:

- a) **audit energetici**, finalizzati a valutare la situazione iniziale “as is” dell’impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) **analisi delle forniture di energia**, attraverso l’analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell’impresa;
- c) **progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio** dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.);



SPESE AMMISSIBILI



Sono ammissibili **servizi di consulenza e/o formazione** nei seguenti ambiti:

- d) **piano di miglioramento energetico** con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
- e) **studio di fattibilità** per progetti di riqualificazione energetica;
- f) **studio di fattibilità** tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- g) **realizzazione della documentazione tecnica** (progetto, configurazione, ecc.) e **giuridica** (statuto, contratti ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- h) acquisizione temporanea del **servizio esterno di Energy Manager** a beneficio dell'impresa.





FORNITORI



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



punto
impresa
digitale

Per i **servizi di consulenza** l'impresa si dovrà avvalere esclusivamente di Esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati

Per i **servizi di formazione*** (durata non inferiore a 40h) si potrà avvalere:

- Enti di formazione (agenzie formative accreditate dalla regione, Università, Scuole alta formazione, Istituti tecnici superiori)
- Soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 specifici al settore energetico

*L'attività di formazione deve essere finalizzata a svolgere il ruolo di Energy manager per 1 risorsa interna



E' ammessa una sola richiesta di contributo per impresa

La domanda di partecipazione:

- deve essere presentata tramite accesso al sito www.registroimprese.it
- deve contenere:
 - a) Modello Base prodotto dalla piattaforma;
 - b) Domanda di partecipazione;
 - c) Allegato A (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute);
 - d) Relazione tecnica ed illustrativa sintetica (in caso di attività di consulenza);
 - e) Dichiarazione di fine corso (in caso di attività formativa);
 - f) Copia dei documenti di acquisto fiscalmente validi;
 - g) Eventuale delega alla trasmissione/gestione della pratica;
 - h) Eventuale copia della certificazione di sostenibilità e/o della certificazione di genere.



CONTATTI



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



punto
impresa
digitale

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Servizi di Promozione e Sviluppo Economico

promozione@lg.camcom.it
www.lg.camcom.it

P.zza del Municipio, 48 – Livorno
Via F.lli Cairoli, 11 – Grosseto



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA



Camera di Commercio
Firenze
dal 1770 la casa delle imprese



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Camera di Commercio
Pistoia-Prato



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST



UNIONCAMERE
TOSCANA



isi
Innovazione
Sviluppo
Imprenditoriale
Fondazione di Partecipazione